

**PRETURA ROMA (ordinanza) —  
19 MAGGIO 1986**

**ESTENSORE:** LANZELLOTTO  
**PARTI:** MONTANO ET AL.  
ITALCABLE

**Provvedimenti d'urgenza •  
Tutela della salute • Lavoratori •  
Ammissibilità.**

*È ammissibile il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto al Pretore in funzione di giudice del lavoro da più lavoratori di un'azienda al fine di ottenere l'emanazione di provvedimenti d'urgenza idonei a salvaguardare il diritto alla salute ed alla salubrità dell'ambiente di lavoro dei dipendenti dell'azienda stessa.*

**Provvedimenti d'urgenza •  
Tutela della salute • Impresa  
informatizzata • Videoterminali •  
Controllo su modalità di  
installazione e di utilizzazione •  
Concedibilità.**

\* Sul tema dei videoterminali e dell'obbligo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per gli addetti a tali macchina v. da ultimo Cass. 8 agosto 1987, n. 6838, in *Foro it.*, 1988, I, 1033 (con nota di A. Rossi, *I nuovi rischi per la salute dei lavoratori. Tutela previdenziale e tutela preventiva nella più recente giurisprudenza*); Cass. 30 ottobre 1986, n. 6402, in questa *Rivista*, 1987, 722 (m); Cass. 21 giugno 1986, n. 4125, *ivi*, 1986, 983 (m); Cass. 7 dicembre 1985, n. 6163, *ivi*, 1986, 611 (m); Cass. 13 maggio 1985, n. 2975, *ivi*, 1985, 1003 (con nota di C. BELVEDERE, *Videoterminali e tutela antinfortunistica*).

Nonché Corte Cost. 16 ottobre 1986, n. 221, in *Foro it.*, 1986, I, 2665 e 1987, I, 1370 (con nota di A. Rossi).

Fra i numerosi commenti v. A. POMPEI, *Seminario « Videoterminali - i rischi per la salute degli operatori: aspetti giuridici, tecnici e sanitari »*, in *Riv. infortuni*, 1985, II, 301; G. FERRAÙ, *Assicurazione infortuni per i videoterminalisti*, in *Dir. prat. lav.*, 1986, 2891; R. FOGLIA, *Prevenzione ed assicurazione dei rischi del lavoro informatizzato*, in *Corr. giur.*, 1986, 993; S. PICCININNO, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli impiegati addetti ai videoterminali*, in *Dir. lav.*, 1986, II, 550.

*In un'impresa informatizzata, nella quale i dipendenti utilizzano per lo svolgimento della loro attività lavorativa terminali video, possono essere disposte, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., misure concernenti le modalità d'installazione e di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche che appaiano idonee ad assicurare che la prestazione lavorativa svolta a contatto con i videoterminali non risulti dannosa per la salute dei lavoratori (nella specie, il Pretore ha ordinato al datore di lavoro: a) di effettuare periodiche verifiche dell'impianto di condizionamento e provvedere alla sostituzione dei filtri; b) di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare nei videoterminali la luminosità instabile dei caratteri colorati, i fenomeni di riflessione delle superfici e gli eccessi di contrasto luminoso; c) di utilizzare sedie rispondenti ai criteri ergonomici validi a preservare il sistema osteo-articolare; d) di istituire libretti sanitari personali nei quali siano annotati le visite mediche ed i rischi cui i singoli lavoratori risultano sottoposti).*

FATTO. — 1) Con ricorso in data 13 maggio 1985, 325 dipendenti della Italcable S.p.A. con mansioni di operatori telefonici lamentavano che, a seguito delle innovazioni tecnologiche realizzate dall'azienda presso il centro di Acilia, incentrate, per quanto li riguardava, nell'introduzione dei videoterminali nel lavoro di commutazione, si era verificato un notevole aggravamento delle loro condizioni di lavoro per effetto della modificata situazione ambientale che presentava vari aspetti (microclima, sistema di illuminazione, rumorosità, posizione di lavoro) da ritenere fonte di notevoli danni alla salute; in particolare mettevano in risalto il grave rischio rappresentato dalle radiazioni ionizzanti emessi dai videoterminali; rappresentato che ciò contrastava con le disposizioni di legge e di contratto poste a tutela della salute dei lavoratori (in particolare invocavano l'art. 32 della Costituzione, e l'art. 2087 cod. civ.), chiedevano in via interinale l'adozione da parte del Pretore di misure atte a tutelare la loro integrità psico-fisica, domandando in particolare che venisse ordinata la riduzione dei tempi di esposizione.

2) Si costituiva in giudizio l'Italcable per eccepire oltre all'incompatibilità tra

procedura d'urgenza ed espletamento della richiesta consulenza tecnica, l'inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito dell'irreparabilità ed imminenza del pregiudizio in relazione sia al carente riferimento alle condizioni fisiche specifiche di ciascun ricorrente sia alla mera potenzialità del danno lamentato; per chiedere nel merito il rigetto del ricorso per inesistenza del preteso pregiudizio alla salute avendo l'azienda adottato tutte le misure imposte sia dalla legge che dalla esperienza tecnica per la salvaguardia di tale bene.

3) Veniva disposta ed espletata un'indagine tecnica incentrata sugli aspetti medico-legali della controversia ma estesa anche alle implicazioni di competenza di altre discipline scientifiche; veniva effettuato un sopralluogo dell'ufficio ed acquisita una vasta documentazione.

ECCEZIONI PRELIMINARI. — 1) Per quanto riguarda la questione delle configurabilità di una procedura *ex art. 700* cod. proc. civ., nella quale si rende indispensabile l'espletamento di una consulenza tecnica questo Pretore si riporta e ribadisce le considerazioni sviluppate nell'ordinanza istruttoria del 26 giugno 1985.

2) In ordine alla pretesa inammissibilità del ricorso in relazione alla deduzione in maniera « collettiva » del pregiudizio, questo Pretore deve richiamare il più recente orientamento della Suprema Corte in tema di tutela del diritto alla salute. In particolare va ricordata la sentenza della Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172 (in *Foro it.*, 1979, I, 2302), la quale ha affermato la tutelabilità diretta di tale diritto dinanzi all'a.g.o., anche nei confronti della P.A., proprio in considerazione della natura peculiare dello stesso in rapporto alle disposizioni costituzionali che lo prevedono; in particolare le sezioni unite mettono in risalto nell'art. 32 la definizione della salute come « diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività » per cogliere il trasparente riferimento all'art. 2 della Costituzione, secondo il quale « la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, in cui si svolge la sua personalità »; di qui la conclusione « ... che la protezione della

salute assiste l'uomo non (solo) in quanto considerato in una sua astratta quanto improbabile separatezza, ma in quanto partecipe delle varie comunità — familiare, abitativa, di lavoro, di studio ed altre — nelle quali si svolge la sua personalità ». Di qui due conseguenze di fondamentale importanza: 1° la protezione della salute nel nostro ordinamento è costituita da una tutela « avanzata » in quanto il relativo diritto « ... piuttosto (o oltre) che come diritto alla vita e alla incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre »; 2° titolare di tale diritto (e quindi legittimato in via primaria ad agire per la sua tutela) sarà in primo luogo l'insieme dei partecipanti a quelle « comunità ambientali » destinatarie delle dette disposizioni costituzionali. Si vedrà in seguito l'importanza della prima conseguenza; dalla seconda non potrà non trarsi la conclusione favorevole all'ammissibilità del ricorso alla tutela anche interinale effettuata contestualmente da più partecipanti alla « comunità ambientale »; anzi alla luce di quanto sopra l'impostazione del problema andrebbe addirittura capovolta: la natura tipicamente « sociale » del diritto non potrebbe che evidenziare l'adeguatezza del ricorso individuale alla tutela, se non altro perché la mancanza di una contemporanea doglianza degli altri partecipanti alla comunità ambientale, non potrebbe non far emergere la « soggettività » della denuncia di danno.

Corrisponde del resto alla prassi interpretativa dell'art. 700 cod. proc. civ., anche al di fuori del campo del diritto del lavoro, riconoscere l'ammissibilità del ricorso alla tutela d'urgenza ad istanza di pluralità di soggetti che denuncino il pregiudizio di propri diritti assoluti in via generale, senza specificazione dell'incidenza dello stesso nelle particolari sfere individuali (si pensi ad es. all'insieme dei condomini che agiscono a tutela del loro diritto di proprietà, ecc.).

3) Per quanto riguarda poi l'imminenza ed irresponsabilità del pregiudizio che ad avviso della resistente difetterebbe proprio per la mancanza di indicazioni di casi concreti « ... di malattia, sia pur lieve e guaribile in qualche giorno, che l'ambiente di lavoro avrebbe provocato negli organismi degli operatori... » basterà ricordare che la funzione tipica

della tutela interinale è quella di proteggere il diritto dal pericolo di lesione e non dai danni già verificati. È evidente che deve trattarsi di una potenzialità reale e non meramente soggettiva, ma ciò è esattamente il contenuto della verifica che il giudice è chiamato a svolgere ai fini di accordare o meno la tutela.

Se poi con tale eccezione s'intende sostenere che l'ordinamento appresta la sua tutela (sia interinale che definitiva) solo alle situazioni di danno già realizzato, bisogna dire che ciò risponderebbe ad un'interpretazione ormai superata dell'art. 2087 cod. civ., proprio alla luce della sopra riferita giurisprudenza delle sezioni unite. Come si è visto deve ormai oggi ritenersi, in virtù della rilettura di tale disposizione del codice civile che è stata fatta alla luce dell'art. 32 della Costituzione, che l'ordinamento ha inteso apprestare una tutela avanzata del diritto alla salute, in quanto ha riconosciuto ai cittadini come singoli e come partecipanti delle varie comunità di agire per ottenere non solo il risarcimento del danno già verificato all'integrità psicofisica ma anche direttamente ed in forma specifica nei confronti di tutti i soggetti, la tutela del « diritto all'ambiente sano », diritto di portata ben più ampia rispetto al semplice diritto alla salute, in quanto certamente si estende anche alle situazioni di mero pericolo e quindi anche alla sola possibilità di pregiudizio.

Le varie doglianze dei ricorrenti, investendo diversi livelli del diritto alla salute impongono una trattazione separata dei vari aspetti.

1) *La maggior gravosità del lavoro.* Senza addentrarsi in una non pertinente disamina delle complesse implicazioni soprattutto di carattere psicologico del nuovo rapporto uomo-macchina nell'ambiente di lavoro informatizzato, basterà rilevare che l'aumento quantitativo della « sedentarietà », il maggior bisogno di attenzione, il superiore impegno intellettuale connesso alla velocità della trattazione delle informazioni sono aspetti che indubbiamente determinano un aumento della faticosità del lavoro rispetto ai modelli organizzativi vigenti prima dell'introduzione dei videoterminali.

Bisogna però subito dire che, sull'incidenza di tale aspetto nel caso degli operatori del centro di Acilia, non tra-

scurabile rilevanza assumono le osservazioni del CTU, il quale ha posto in luce che i ritmi lavorativi degli addetti non risultano particolarmente gravosi in relazione al limitato numero d'interventi forniti dall'azienda; per la verità anche il giudicante nel corso dell'accesso, nonostante l'ora di punta appositamente scelta per tale incumbente, ha potuto personalmente constatare che, nelle varie sale, solo una limitata parte degli operatori risultavano contemporaneamente impegnati.

Le conclusioni del CTU sul punto sono state comunque vivacemente contestate dalla difesa dei ricorrenti, la quale ha prodotto i risultati di alcune indagini promosse dalla r.s.a. cui hanno partecipato per venti giorni circa trentasei operatori che evidenzerebbero dati quantitativi notevolmente diversi da quelli accertati dal CTU.

Tuttavia la soluzione di tale contrasto non appare essenziale ai fini della decisione e ciò per l'assorbente ragione che, ad avviso del giudicante, il tema della gravosità del lavoro è estraneo al contenuto del diritto di cui si invoca in questa sede la tutela, in quanto porterebbe ad una definizione del concetto di salute troppo generica e dispersiva. È evidente infatti che solo in via del tutto indiretta può parlarsi di un rapporto tra salute e gravosità del lavoro. Direttamente invece tale aspetto attiene al problema dell'adeguamento della retribuzione alla quantità e qualità delle prestazioni, tema che, oltre ad essere di specifica competenza dell'intervento delle parti sociali e solo in via suppletiva del giudice (art. 2099 cod. civ. e 36 della Costituzione), non è stato né poteva essere posto in questa sede di procedura di urgenza, stante l'ovvia inidoneità ad integrare gli estremi dell'imminente ed irreparabile pregiudizio.

2) *I rischi connessi ad alcuni fattori specifici ambientali.* Attiene invece certamente al *thema decidendum* l'analisi delle varie componenti ambientali indicate dalle parti ricorrenti come immediata fonte di nocività.

Al riguardo, sulla scorta dell'esame effettuato dal CTU nella sua relazione, valgono le seguenti sintetiche osservazioni:

a) *Microclima.* Gli accertamenti effettuati dal CTU in ordine alle varie.

componenti di tale fattore (temperatura dell'aria, umidità relativa, ecc.) hanno messo in evidenza « ... una situazione ambientale generalmente soddisfacente nelle sale telefoniche della società Italcable » e che, in particolare, « i diversi parametri riscontrati rientrano nelle zone di benessere proposte dalle raccomandazioni internazionali per il lavoro specifico oggetto dell'indagine ».

Il CTU ha comunque accertato che non sempre i valori microclimatici risultano omogenei nei diversi posti di lavoro delle sale telefoniche, onde ha ritenuto di suggerire la necessità di « una verifica periodica dell'impianto di condizionamento ».

Nel quadro di tale accorgimento ben può essere inserito, in quanto appare una ragionevole e scientificamente logica integrazione delle conclusioni del CTU, il suggerimento formulato dal consulente di parte in ordine alla sostituzione periodica dei filtri in relazione alla possibilità che gli stessi fungano da collettori di cariche batteriche.

Non sembrano per contro fondate le ulteriori osservazioni formulate da detto consulente di parte in ordine a tale fattore in quanto riguardano aspetti che, anche sulla base della comune esperienza, non sembrano essenziali ai fini dell'individuazione del benessere ambientale e comunque certamente eccedono i limiti di un accertamento pur sempre sommario posti dal Pretore in sede di formulazione dei quesiti, coerentemente alla natura del procedimento scelto dai ricorrenti per tutelare le loro ragioni.

b) *Illuminamento delle sale e connesse problemi di ergonomia visiva.* — Il CTU ha chiaramente messo in risalto nella relazione come sia questo l'aspetto che meriti la maggior attenzione nella complessa problematica connessa all'introduzione dei videotermini negli ambienti di lavoro.

Pur escludendo la possibilità d'istaurare un nesso eziologico certo tra il lavoro ai videotermini e patologie irreversibili dell'occhio, il CTU ha peraltro osservato come non sia invece da escludere la possibilità di aggravamento a carico di coloro che siano già portatori di forme patologiche non rilevanti (congiuntivi croniche) o di situazioni non perfettamente fisiologiche (portatori di lenti a contatto). In particolare ha messo in

evidenza il rischio che la concentrazione di raggi ultravioletti ed infrarossi possa operare da fattore scatenante di patologie non apprezzabili in altri ambienti, ai danni di portatori di blefaropatie croniche.

In questo quadro ha ritenuto di dover evidenziare alcuni aspetti ambientali negativi legati in primo luogo alle condizioni d'illuminamento delle sale: la presenza « di alcune finestre molto ampie che vengono illuminate direttamente dal sole per molte ore al giorno » a protezione delle quali vi sono le tende la cui regolazione viene decisa in modo autonomo ed a maggioranza dagli operatori al tavolo, ha indotto il CTU ad evidenziare i rischi di una « gestione soggettiva » e quindi a suggerire la necessità di fissare disposizioni atte a garantire nelle diverse sale situazioni omogenee di lavoro e quindi condizioni ambientali ottimali per l'utilizzazione dei videotermini.

In secondo luogo, in relazione all'esigenza di una maggior attenzione agli aspetti protettivi ed oggettivi dello stress visivo, ha sottolineato innanzitutto la necessità di « un'anamnesi specialistica più accurata intesa a rilevare una sintomatologia più ampia, anche non esclusivamente legata all'impiego lavorativo », dall'altra, nel quadro della più specifica problematica dell'ergonomia visiva, ha messo in evidenza la necessità dell'adozione di accorgimenti atti ad evitare la luminosità eccessivamente instabile dei caratteri colorati, la fastidiosità delle superfici riflettenti, l'affaticamento visivo prodotto da un eccessivo contrasto luminoso e più specificamente dallo « spostamento dello sguardo dallo schermo alla tastiera per l'adattamento al video oltre che per l'accomodazione e la convergenza ».

c) *Rumorosità.* Sembra questo essere un fattore di scarso rilievo nella determinazione del rischio ambientale.

Già nel corso dell'accesso operato dall'ufficio è risultata l'adozione dei più moderni accorgimenti atti a garantire l'assorbimento del rumore. Le misurazioni effettuate dal CTU hanno confermato tale impressione. Sono stati infatti accertati valori in DbA notevolmente modesti. I più sofisticati accertamenti suggeriti dai consulenti di parte ricorrente, fermi i rilievi già formulati al punto a) sui limiti dell'istruttoria in que-

sta sede, non sembrano comunque idonei a modificare la conclusione negativa da assumere su tale aspetto.

d) *Posizione di lavoro.* Mentre per ciò che riguarda l'adozione della sedia « Dorsal » in uso presso le sale telefoniche, questo Pretore non può che condividere le considerazioni del CTU in ordine alla rispondenza della stessa a criteri ergonomici, avendo peraltro nel corso dell'accesso effettivamente constatato l'estrema varietà dei tipi di sedie usate dagli operatori, ritiene di dover far proprio il rilievo in tal senso formulato dai consulenti di parte ricorrente, facendo carico alla resistente di assicurare l'adozione generalizzata di sedie rispondenti ai medesimi criteri ergonomici.

Per quanto riguarda invece gli ulteriori rilievi formulati da detti consulenti, rilevato che anche alla stregua delle loro considerazioni non sembra sia possibile stabilire l'esistenza di un sicuro nesso eziologico tra le affezioni all'apparato osteo-articolare riscontrabili a carico degli addetti ai videoterminali e la posizione di lavoro imposta dall'uso di tale macchina, trattandosi comunque di potenzialità di danno interessante soltanto il lungo periodo, ritiene il giudicante che per tale aspetto varranno le medesime considerazioni che verranno svolte nel successivo punto 3).

3) *I possibili danni alla salute sul lungo periodo.* L'aspetto più rilevante delle doglianze dei ricorrenti riguarda proprio il tema della possibilità di insorgenza a lungo termine di danni, non solo come si è visto a carico dell'apparato osteo-articolare in dipendenza della posizione di lavoro o di quello visivo, ma soprattutto in dipendenza dell'instaurarsi, in connessione all'uso continuo di videoterminali, di processi mutageni dipendenti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti e non.

Su quest'ultimo aspetto, com'è noto, si è sviluppato in Italia ma soprattutto all'estero un notevole dibattito a livello scientifico in ordine all'ipotizzabilità o meno di tale nesso.

Non è questa la sede per riferire sia pure sinteticamente dei termini del dibattito né il giudicante avrebbe gli strumenti scientifici per stabilire a quale delle posizioni emerse debba essere dato più credito.

Non può tuttavia esimersi il Pretore, sulla base di considerazioni dettate dalla

logica comune, dal mettere in evidenza alcuni risultati di tale dibattito su cui sembra esistere sufficiente accordo tra gli studiosi: quasi tutti concordano nel ritenere che nessuna dose per quanto minima di energia radiante che colpisca l'individuo può essere considerata innocua. In realtà, quando si dice che al di sotto di un certo limite non si verificano effetti, si intende dire solo che non si hanno i mezzi attualmente per dimostrare un danno patente o latente. La determinazione delle c.d. soglie o limiti di attenzione o pericolosità non poggia su sperimentazioni di sicuro valore scientifico ma su considerazioni di carattere empirico fondate spesso solo su rilevazioni di carattere statistico sull'insorgenza di dati fenomeni di rilevanza medica su campioni spesso poco rappresentativi di popolazione; la rilevanza del rischio specifico delle c.d. microdosi va valutata non in sé ma in rapporto alla situazione ambientale generale nella quale, a detta di tutti gli studiosi, per l'azione delle sorgenti naturali ma soprattutto per effetto delle trasformazioni artificiali verificatesi di recente con la nascita della società industriale si è avuto un notevole innalzamento rispetto al passato della c.d. soglia di fondo di energia radiante diffusa nell'ecosistema. Il rischio aggiuntivo costituito dalle microdosi diventa quindi tanto più rilevante quanto più vicino è al limite di pericolosità il c.d. rischio generico ambientale.

Si è, come si vede, nel campo della semplice possibilità di rischio, ma quanto evidenziato sopra è sufficiente a far ritenere che non si muove sul piano delle mere illazioni o degli esagerati irrazionali timori, come sostenuto dalla resistente nella memoria di costituzione.

Le conseguenze sul piano giuridico da ricollegare a tale conclusione investono diversi livelli della problematica della tutela offerta dall'ordinamento.

a) *La tutelabilità in generale della semplice possibilità di danno grave alla salute.* Su questo aspetto il Pretore non può che richiamare le osservazioni svolte *in limine* sulla base dell'orientamento espresso dalla citata sentenza delle sezioni unite: se, per quanto si è sinteticamente detto sopra, non si è di fronte a mere preoccupazioni o infondati timori, ma a ragionevoli possibilità di connessione tra l'ambiente e da un lato i gravi

danni ad apparati essenziali (come si è visto in particolare quello visivo e osteo-articolare) e dall'altro la stessa durata della vita (insorgenza di fenomeni mutageni), non si può non ricomprendere tali rischi nell'ambito di quella « tutela avanzata » delineata dalle sezioni unite nella citata sentenza in relazione all'essenzialità del bene protetto.

La salute del resto, come bene primario tutelato dall'ordinamento, non può essere considerata staticamente, ma, anche perché direttamente connessa con i continui progressi della medicina, inserito in una prospettiva storica e quindi continuamente aggiornata e rapportata alla crescita anche culturale dei cittadini.

Un'indiretta conferma di tale ordine di idee può rinvenirsi nel più recente orientamento della Suprema Corte (Cass. 13 maggio 1985, n. 2975, *id.*, 1986, I, 1397), la quale, nello stabilire l'applicabilità anche per gli addetti ai videoterminali delle disposizioni Inail, ha affermato che non ha rilevanza, ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo, l'accertamento relativo all'entità del pericolo ed alla conseguente gravità del rischio.

b) *Il contenuto della tutela.* È questo indubbiamente il quesito più delicato cui il giudicante è chiamato a rispondere.

Va subito detto che, a suo avviso, le considerazioni sopra sviluppate non debbano in alcun modo portare a ritenere che il futuro giudizio di merito possa concludersi con una pronuncia che dichiari il divieto di adibire i ricorrenti ai videoterminali.

Non ignora il giudicante che esistono alcune decisioni di merito emesse in procedimenti *ex art.* 700 cod. proc. civ. che presuppongono un giudizio prognostico di tale genere (così, ad es., Pret. Roma 3 luglio 1984, *id.*, Rep. 1985, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 75, che ha disposto « ... la sottrazione dei ricorrenti ai rischi lamentati per la durata del processo ordinario » e quindi la reintegra degli stessi nelle precedenti mansioni).

Tale ordine di idee, ad avviso di questo Pretore, non può essere seguito.

Se si fosse di fronte alla certezza o anche alla rilevante probabilità dell'esistenza di un nesso immediato e diretto tra i gravi pericoli lamentati e l'adibizio-

ne ai videoterminali non vi sarebbe dubbio che sia in sede di giudizio ordinario che nella fase interinale la tutela non potrebbe che essere piena ed assoluta; ma in realtà, come si è visto, allo stato delle attuali cognizioni scientifiche generali e degli accertamenti specifici effettuati in questa sede con riferimento al centro di Acilia, non vi sono elementi per affermare né tale certezza né tale rilevante probabilità; vi è solo, come si è detto, la ragionevole possibilità di un nesso tra tali danni e l'introduzione dei videoterminali.

Se così è, mancano i presupposti per ipotizzare una conclusione del giudizio ordinario nel senso indicato in detti precedenti; in base ai principi generali infatti il futuro giudice di merito non potrà mai operare un sacrificio certo ed integrale (quale deriverebbe certamente da un incondizionato divieto di uso dei videoterminali) di diritti di pari dignità costituzionale quali il diritto alla libera iniziativa economica (art. 41 della Costituzione) e, soprattutto, non dovrebbero dimenticarli gli stessi ricorrenti, alla fine di un processo involutivo di agevole prevedibilità, dello stesso diritto al lavoro, solo per tutelare una mera possibilità di danno, sia pure grave e ragionevolmente desumibile, al bene della salute.

Non si può infatti enfatizzare l'essenzialità e primarietà di tale diritto al punto da sancirne un'incondizionata ed assoluta tutela quali che siano le conseguenze della stessa; se è vero che l'introduzione dei videoterminali è uno dei più rilevanti aspetti di una sorta di nuova rivoluzione industriale, cui sono legate le prospettive di sviluppo dell'economia e quindi in ultima analisi alla stessa possibilità di aumento del benessere collettivo, non è consentito al giudice decretare senz'altro l'illegittimità di un processo innovativo così importante sulla base di semplicistiche valutazioni limitate ad un solo aspetto della problematica giuridica allo stesso connessa. Così come è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte ad es. in tema di diritto di sciopero, ugualmente nell'interpretazione degli artt. 2087 cod. civ. e 32 della Costituzione, in mancanza di norme specifiche che ne adeguino il contenuto alle modificate esigenze della società, non potrà il giudice prescindere dalla considerazione dell'esistenza di limiti in-

trisei al contenuto del diritto, costituiti nella specie dal concorrente, come si è visto, di altri diritti di pari dignità costituzionale. S'impone quindi la necessità di un equilibrato contemperamento degli interessi in conflitto, il che non può che avvenire attraverso l'affermazione di un principio che medi tra la posizione di chi chiede senz'altro la declaratoria d'illegittimità dell'adibizione alle nuove mansioni e chi invece sostiene che non vi sia ragione alcuna per un intervento da parte del giudice. E tale principio, ad avviso del giudicante, non può che consistere nell'affermazione di un diritto da parte dei dipendenti ad adeguate misure di prevenzione e di precauzione. Né si dica che la previsione stante il suo valore strumentale non è idonea a costituire il contenuto di un diritto, in quanto tale conclusione da un lato risulta ben in sintonia con la logica della « tutela avanzata » delineata dalla citata sentenza delle sezioni unite, dall'altra risulta adeguata alla specificità del rischio tutelato; è infatti nozione di comune esperienza che nel campo delle neoplasie è proprio la prevenzione a rappresentare il più adeguato strumento terapeutico oggi disponibile.

Spetterà al giudice del giudizio di merito nella pienezza dei poteri istruttori, anche attraverso una consulenza di più ampio contenuto, individuare organicamente il complesso di misure preventive atte a scongiurare i rischi lamentati. Un posto centrale all'interno di tali misure certamente rivestirà l'obbligo di controlli periodici, estesi però alla verifica, non soltanto di determinati aspetti, ma della globalità dei fattori ambientali e quindi del complessivo *status* psico-fisico degli addetti.

È convinzione infatti del giudicante che, proprio in relazione a quella che è la principale caratteristica dell'ambiente di lavoro in questione cioè a dire la notevole interconnessione e interazione tra i vari fattori che lo compongono, non sia sufficiente a garantire il rispetto delle esigenze poste dalla norma costituzionale, il sistema di controlli spesso di carattere solo routinario limitati a questo o quell'aspetto, previsti dalle varie contrattazioni collettive.

e) *Conseguenti provvedimenti adottabili in via di urgenza.* Alla luce di tali considerazioni ai fini del presente proce-

dimento deriveranno le seguenti conseguenze:

— non può trovare accoglimento la richiesta inerente la drastica riduzione dei tempi di esposizione (punto f) delle conclusioni del ricorso); a parte le osservazioni già sviluppate in ordine ai ritmi lavorativi, tenuto conto che nel recente rinnovo contrattuale sono state previste nel turno pause di 15' ciascuna in aggiunta ai 10' ogni 90' in precedenza riconosciuti, ritiene il giudicante che un ordine di tale genere risulterebbe palesemente sproporzionato rispetto al limitato contenuto del diritto innanzi delinato;

— non può neppure parlarsi di anticipazione in via interinale del sistema di controlli periodici (parte finale del punto g) del ricorso) in quanto lo stesso presuppone un'organicità incompatibile con i limitati poteri istruttori del giudizio d'urgenza;

— andrà invece imposta alla resistente, in quanto perfettamente funzionale all'esigenza di assicurare in via interinale la futura realizzazione del diritto alle dette misure di prevenzione e precauzione, l'istituzione del libretto sanitario personale suggerita dal CTU nella sua relazione. Anche se in linea di principio tale istituzione risulta già recepita nel contratto integrativo aziendale stipulato in corso di causa, appare opportuna, in relazione alla genericità della previsione, il rafforzamento dell'obbligo attraverso l'ordine giudiziale nel quale sia precisato che nello stesso libretto debbono essere riportate le visite mediche, gli accertamenti specialistici ed i rischi ai quali il lavoratore può essere sottoposto. Ritenuto conclusivamente che, in parziale accoglimento del ricorso, andrà ordinata alla resistente l'adozione delle specifiche misure individuate al punto 2) delle considerazioni di merito ed elencate alle lett. a), b) e d), nonché l'istituzione del libretto sanitario personale di cui al precedente punto 3), lett. c), delle stesse considerazioni di merito.

P.Q.M. — Il Pretore, visti gli artt. 700 ss. cod. proc. civ., in parziale accoglimento del ricorso, ordina alla resistente Italcable S.p.A.: 1) di effettuare periodiche visite dell'impianto di condizionamento e di provvedere alla contestuale sostituzione dei filtri; 2) di impar-

tire precise disposizioni atte a garantire omogenee condizioni d'illuminamento nelle sale telefoniche e di adottare gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare nei videoterminali la luminosità instabile dei caratteri colorati, i fenomeni di riflessione delle superfici, gli eccessi di contrasto luminoso; 3) di adottare in

maniera generalizzata sedie rispondenti ai criteri ergonomici indicati dal CTU nella relazione; 4) di istituire per ciascun operatore un libretto sanitario personale nel quale siano riportate le visite mediche, gli accertamenti specialistici effettuati ed indicati i rischi ai quali il lavoratore può essere sottoposto.